

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 529

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori NOCCHI, ALBERICI, CHIARANTE,
BUCCIARELLI, PAGANO, ANDREINI, LAMA, MESORACA, PINNA,
SCIVOLETTO, SPOSETTI e TORLONTANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1992

**Norme generali e di delega per il riordinamento degli studi
musicali nella scuola statale di ogni ordine e grado e per
l'adeguamento dei relativi titoli di studio all'ordinamento
europeo**

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - L'iniziativa di presentare un disegno di legge sulla riforma degli studi musicali nel nostro Paese vuole sollecitare e concludere un confronto di merito sulle idee e sui principi che debbono presiedere ad un complessivo riordino del sistema educativo e formativo musicale.

Abbiamo ritenuto giusto e necessario che le proposte, le idee e le elaborazioni culturali e teoriche che provenivano da un decennale sforzo collettivo di elaborazione conoscessero una finalizzazione, un approdo sistematico in un elaborato di legge che, assieme alle nostre più profonde convinzioni, raccogliesse quelle espresse in innumerevoli occasioni da chi non ha mai accettato che la cultura musicale fosse considerata un'aggiunta, un qualcosa che potesse esserci o non esserci nella formazione dell'individuo, un abbellimento, quasi un lusso e come tale da non corrispondere alle finalità complessive del sistema educativo.

È evidente, nello stesso tempo, che con questo atto abbiamo inteso sollecitare il Governo e il Parlamento a misurarsi, non a parole, con le responsabilità che derivano dalla integrazione europea che avverrà a partire dal 1993, particolarmente impegnativa per il nostro Paese a cominciare proprio dal versante educativo. Intendiamo, anche su questo punto, denunciare ritardi, sottovalutazioni, ignavia e nel contempo prospettare una strutturazione degli studi musicali, della diffusione dell'educazione musicale e della diversa configurazione dell'istruzione musicale che portino l'Italia al livello del resto d'Europa ed inquadrino la qualificazione dei nostri titoli di studio in un'ottica internazionale. Ma perchè l'Italia vive questa paradossale situazione? Perchè la cultura musicale è considerata altro rispetto ai fattori educativi

costitutivi? Perchè un Paese come il nostro che ha all'estero conquistato lo stereotipo di Paese musicale, in realtà è quello che registra in assoluto una tra le più alte percentuali di analfabetismo musicale? Quali sono, dunque, i motivi di questa incredibile contraddizione, di questo limite di fondo?

Sono diversi, secondo noi.

C'è intanto e soprattutto un motivo storico culturale, grave, che ha comportato effetti non solo in questo campo, collegato alla scissione dell'unità del sapere, della cultura, avvenuta nella seconda metà dell'800, che ha rotto quell'equilibrio che aveva permesso alla musica di essere considerata - alla pari delle altre scienze, della fisica, della geometria - come un punto di riferimento della formazione intellettuale e culturale.

La scissione specialistica ha rotto questa unità, ha espulso la musica dal circuito culturale generale e l'ha relegata ai margini, appunto, come oggetto di studio specialistico, separata dal resto delle cognizioni culturali generali ed esterna agli itinerari formativi di ciascuna persona, nei Conservatori che, non a caso, conoscono la loro prima strutturazione e precisazione di compiti ed obiettivi formativi tra la fine dell'800 e il 1930.

Lo specialismo dunque, la settorializzazione culturale, la scissione del sistema formativo, funzionali ad una società che conosceva allora gli effetti di una trasformazione strutturale distorta e contraddittoria e che si concepiva per ruoli molto cristallizzati non comunicanti, sono stati i motivi di questa forma di reiezione della musica come espressione culturale generale.

La teoria pedagogica, conseguente a questa impostazione e che nel contempo ha giustificato questa rottura ha, da allora,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

inteso la musica come veicolo e luogo dell'intrattenimento, come settore che la persona doveva ricercare in quanto soggetto fruitore, come occasione di divertimento (si vedano i primi tentativi di giustificazione teorica di questi indirizzi che prospettano la musica o, meglio, il canto corale, come elemento aggiuntivo al curriculum).

È evidente che da quella fase la musica non è stata più concepita come elemento costitutivo, essenziale per la formazione di ogni individuo, ma come un qualche cosa a cui ricorrere in fasi della propria esistenza non dedicate al lavoro o al rapporto produttivo con i propri simili.

Non ci si rendeva (e non ci si rende) ben conto che questa divaricazione era funzionale alla costruzione di una falsa immagine d'Italia come «nazione musicale», per il ruolo che ha avuto un certo tipo di produzione di musica, e allo sviluppo progressivo dell'analfabetismo musicale, come elemento inoppugnabile che, quasi per paradosso, veniva alimentato da questo stato di cose.

Se, dunque, è stata questa specie di veleno che è lo specialismo acefalo la causa di questa rottura originaria, com'è possibile negli anni '90 tornare all'unità culturale, fondamento di un percorso formativo unitario, valido per il periodo che stiamo vivendo e per le attese che oggi registriamo?

È ormai diffusa da anni l'idea, con la quale concordiamo completamente, che l'unità culturale, elemento costitutivo del percorso formativo, si può realizzare se si affida alla scuola, al sistema educativo integrato, questo grande compito riequilibratore.

Diceva Massimo Mila, il cui alto maestro critico vogliamo onorare, nel 1966, durante uno dei ricorrenti convegni di Fiesole che: «il terreno più adatto di tutti per promuovere lo sviluppo della cultura, di qualunque forma di cultura (anche di quella musicale, dunque), è la scuola. Tutto il resto, tutti gli altri mezzi che ha la cultura per diffondersi, libri, riviste, giornali, radio-TV, conferenze, circoli, associazioni, svolgono un'opera preziosa di completamento

e di perfezionamento, ma per l'appunto, presuppongono un nucleo preesistente da arricchire».

In questo modo intenderemmo quella forma di ricomposizione culturale che, certo, deve essere intesa rispetto al mondo attuale, senza immaginare una riproposizione di quella esistente ancora ai primi del XIX secolo, dal momento che, per dirla ancora con Massimo Mila: «Quell'unità che il mondo moderno ha spezzato era sì bella, ma un poco superficiale». È per questo che la specializzazione che da quel momento venne avanti, risultò la forza e insieme la maledizione di quella cultura.

La sfida che si propone per il nostro tempo è, allora, una formazione che sia una qualità che si realizza in un percorso unitario, intrecciato con le altre scansioni del sapere, dentro il quale la musica si concepisce come linguaggio proponibile, in certe forme, per tutti.

Insomma, indichiamo una scuola pubblica che ai diversi livelli stimola un approccio differenziato con l'educazione musicale e l'istruzione musicale e che, proprio perchè creatrice, nella fase iniziale del percorso, di condizioni simili per tutti i giovani, orienta e seleziona attitudini mentre, comunque, realizza una cultura di base, una conoscenza del linguaggio musicale che divengono patrimonio comune.

Con ciò l'educazione musicale, proposta almeno fino al compimento dell'obbligo scolastico nel biennio della secondaria superiore, viene ad assumere, proprio perchè contenuto curriculare, una funzione regolativa e selettiva e dà la possibilità ai nuovi cittadini di orientarsi nella fruizione e nel consumo culturale musicale in forme attive, non puramente ricettive, senza che questo voglia riproporre banalmente e acriticamente una sorta di gerarchia tra musica colta, seria, e musica leggera o di intrattenimento.

Questa premessa e queste considerazioni generali crediamo che spieghino bene la nostra piena adesione alla richiesta formulata da Società italiana per l'educazione musicale (SIEM), Scuola e centro della didattica musicale di Fiesole, Gruppo di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rimini e Centro di iniziativa musicale (CIDIM), di inserire nella riforma dei programmi del biennio della scuola superiore, a pieno titolo, l'educazione musicale - storia della musica come materia dell'area comune, e la nostra scelta di prospettare indubitabilmente questo obiettivo nella nostra legge come compito precipuo dello Stato, in modo che sia garantita ai giovani, dalla scuola materna al biennio superiore, una sufficiente conoscenza dei fatti musicali. L'obiettivo è certamente importante, ma non è affatto scontato che si potrà acquisire facilmente.

La passività, l'omologazione, i comportamenti puramente consumistici dipendono dal fatto che nella scuola non si danno ai giovani gli strumenti per formare una autonoma visione dei fatti musicali. Per questo, dunque, manteniamo pressante la nostra richiesta di inserire l'educazione musicale nel curriculum del biennio e ci renderemo ad ogni livello interpreti cocciuti delle attese che il mondo della cultura musicale ha manifestato su questo punto decisivo. Ma il nostro disegno di legge, dopo aver dato una risposta avanzata alle questioni che attengono i principi, affronta con sistematicità, realismo, concretezza l'altro grande, difficile tema afferente il riordino della istruzione musicale nel nostro Paese. Su questa parte di questioni, abbiamo fatto riferimento, all'importante, stimolantissimo lavoro di ricerca e sperimentazione che si è realizzato da anni nel nostro Paese. A partire dalla fine degli anni '60, a più riprese diversi parlamentari hanno indicato alla attenzione del Senato e della Camera i problemi che discutiamo oggi: l'onorevole Scarpa, il senatore Saporito, ma soprattutto il senatore Andrea Mascagni, appassionato, coltissimo collega che è stato l'ispiratore della elaborazione dell'articolo 9 del testo unificato dei progetti di legge di riforma della scuola secondaria superiore, licenziato dal Senato nel marzo 1985, dove in forma sintetica, ma lineare, è stato identificato l'itinerario formativo musicale da avviare nelle scuole elementari ad orientamento musicale, da proseguire e da caratterizzare nella scuola media ad orien-

tamento musicale, da affinarsi fino a forme di professionalizzazione possibili nella scuola secondaria superiore ad indirizzo musicale, da concludersi o da articolare in diversi e più alti profili professionali nei Conservatori profondamente riformati nella loro identità formativa e culturale. Partiamo dal presupposto essenziale che afferma possibile all'interno della scuola italiana, per ciò organizzata e ordinata, una articolazione progressiva degli studi musicali a carattere professionale secondo cadenze, contenuti, metodologie d'intervento educativo commisurabili all'identità psicologica, attitudinale, culturale dello studente nella evoluzione della sua personalità. Su questo fondamento originario, riteniamo che, diversamente dagli obiettivi orizzontali che si deve prefiggere l'educazione musicale, l'istruzione che abbia come intendimento quello di far conseguire una seria, ben strutturata formazione professionale e una salda acquisizione culturale già al termine della secondaria superiore, deve proporsi, come diversificazione metodologica, flessibile e non codificabile meccanicamente, già all'interno della scuola elementare. Ogni direzione didattica per questo prevederà, secondo la nostra impostazione (articolo 4), almeno una struttura che si organizzerà come punto di riferimento per gli alunni per i quali già l'educazione musicale curricolare ed altre esperienze interne ed esterne alla scuola avranno fatto manifestare attitudini e particolari qualità. Se si intende selezionare capacità, per indirizzarle ad un incontro con la cultura musicale in modo che si possa avviare una formazione in parte strutturata già a 8-9 anni, la presenza della istruzione musicale nella scuola elementare è decisiva. Si tratta, certo, di costruire un metodo d'approccio giusto, ma è fuor di dubbio che è in quella fascia di età, specialmente per alcuni strumenti, che è necessario organizzare, con una creativa sistematicità, il lavoro formativo.

Il nostro disegno di legge indica una seria integrazione tra scuola elementare e scuola media ad orientamento musicale, presente in almeno una unità per distretto. Le

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

motivazioni di questa stretta relazione sono ben presenti nel dibattito culturale per immaginare un ulteriore approfondimento. La novità sta, semmai, nell'indicare la necessità della permanenza dello stesso docente per la durata del quinquennio (IV e V elementare più gli anni della scuola media) per marcare la unitarietà del percorso formativo e per accompagnare nell'esperienza formativa lo studente con un metodo riconoscibile che lo renda protagonista soprattutto nella fase in cui le sue scelte si stabilizzano e le sue prospettive professionali assumono una sagoma più definita. Per quanto riguarda l'ordinamento della scuola media ad orientamento musicale noi riteniamo che sia necessario pensare ad un qualcosa di nuovo rispetto ai modelli oggi esistenti. Un modello che faccia proprio il meglio di quello che esiste; è tuttavia evidente che il monte ore che sarà previsto per le esercitazioni strumentali e le acquisizioni teoriche dovrà essere tale da marcare la qualità professionale, seppure di livello medio, propria di questo tipo di istituzione educativa.

Nei nuovi ordinamenti della scuola media superiore, a riforma acquisita, occorrerà far riconoscere la atipicità di questo indirizzo, in modo che la discussione non facile che ancora oggi sussiste nel momento in cui si affronta il rapporto tra area comune ed area di indirizzo, a questo riguardo risenta della particolare identità culturale e professionale di questo settore. Ma il superamento di questo scoglio è facilitato dalla analisi delle sperimentazioni in atto in Italia di licei annessi o autonomi e parificati, perchè quello che è una specie di dilemma in via teorica, nella prassi è stato brillantemente superato. L'articolato (articolo 5) risolve, poi, una serie di questioni relative a statizzazioni e trasformazioni o riconoscimenti di istituzioni musicali, in alcuni casi gestite da minoranze linguistiche, in modo che si consegua l'obiettivo primario della programmazione che vuole la presenza di almeno una di queste strutture in ogni provincia, e che si omogeneizzino verso l'alto esperienze educative e formative ora non sempre facilmente ricon-

ducibili a criteri metodologici unitari. Le modalità di svolgimento e la struttura culturale degli esami di maturità e il tipo di professionalizzazione cui essi danno luogo si fondano sulle esperienze già fatte nel settore. In questo senso si è concluso sulla accertata possibilità di realizzare esami di maturità musicale attraverso i quali conseguire un primo titolo professionale per alcuni strumenti ed utile per garantire l'accesso universitario. Ipotizziamo inoltre forme di integrazione con il sistema formativo regionale pensabili per il conseguimento di profili professionali post-secondari, non necessariamente da ascrivere al livello universitario e concordati con la più vasta programmazione istituzionale attenta alle peculiari trasformazioni e richieste del mercato del lavoro.

Il problema principale che vogliamo affrontare riguarda proprio la riforma dei Conservatori, dal momento che siamo perfettamente consapevoli del fatto che le ipotesi di cambiamento pensate nelle legislature precedenti non avevano sortito alcun risultato perchè avevano preso in esame separatamente i livelli di studio musicale precedenti i Conservatori, lasciando questi ultimi intatti, o perchè avevano immaginato di concentrare l'attenzione sugli stessi, ritenuti, a torto o a ragione, il fulcro della riforma della istruzione musicale.

La questione di fondo, allora, è proprio questa: accettata, fatta propria la scelta della destrutturazione dei Conservatori in modo che l'itinerario essenziale della istruzione musicale sia realizzabile attraverso una conquistata e più alta unitarietà nel sistema educativo pubblico, nei livelli primari e secondari dello stesso, la struttura post-secondaria degli studi musicali dovrà risultare comunque concepibile nei tradizionali Conservatori, seppure liberati da incombenze educative primarie? Oppure, secondo una diversa visione delle cose, il livello post-secondario dovrebbe dar luogo ad un tipo di istruzione, formazione culturale di tipo universitario da pensarsi *ex-novo* ed avente finalità non solo legate alla professionalizzazione apicale e specializza-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione strumentale e vocale, ma anche a conoscenze, specializzazioni, profili professionali nuovi, di cui il comparto ha assoluto bisogno e che finora non è stato possibile conseguire a causa della strutturazione, organizzazione e finalità culturali degli attuali Conservatori? Come è immaginabile, abbiamo scelto la seconda strada (articolo 6), pensando di costituire Istituti superiori di musica, articolati secondo l'ordinamento universitario, flessibili e legati ai più elevati bisogni formativi, che per una fase del loro percorso corrispondessero alla conclusione degli studi musicali strumentali e vocali avviati e non compiutamente realizzati nell'ambito della secondaria superiore. Di più, la progressione quadriennale di questo nuovo livello di formazione permetterà di acquisire specializzazioni nel campo della didattica, ricerca e critica musicale, trasmissione dei suoni, organizzazione e programmazione delle attività culturali e musicali, abbozzate sperimentalmente in alcuni Conservatori, ma mai affrontate con la sistematicità che è obbligatoria nel momento in cui il sistema formativo italiano entra nella fase complicata della integrazione europea. La strada scelta, insomma, è stata quella di una vera riforma e non di qualche aggiustamento allo stato di cose esistenti, anche se abbiamo realisticamente delineato un periodo di transizione, durante il quale la situazione data progressivamente viene superata e si dà luogo ad un diverso sistema di studi.

Ma, le questioni delicate che abbiamo affrontato sono anche altre, tutte molto complesse; esse hanno riguardato fondamentalmente l'identità, la distribuzione geografica degli Istituti superiori, il loro rapporto con l'Università e i meccanismi di reclutamento ed utilizzazione del personale.

Le soluzioni che abbiamo prospettato ci sembrano in linea con l'impianto generale della nostra concezione. Intanto, l'identità universitaria degli Istituti e, contestualmente, il decentramento dei livelli di istruzione musicale, prima incorporati nei Conservatori, hanno permesso di affermare che non potrà essere accettata una disseminazione

indifferenziata degli Istituti superiori, così come qualche volta è accaduto nel passato per i Conservatori nel territorio nazionale. Alcuni avrebbero preferito inserire il principio secondo il quale la costituzione degli stessi sarebbe avvenuta al massimo nel numero di uno per regione. Abbiamo, invece, indicato una forma nuova che affida alla programmazione nazionale (articolo 6) la soluzione di questo problema, avendo prospettato un piano pluriennale di sviluppo, simile nei principi a quello universitario, attraverso cui risolvere il problema delle sedi e del riequilibrio territoriale puntando, comunque, a garantire una presenza che significhi una equa e qualitativa offerta culturale musicale nel Paese. Chiara, poi, è stata la scelta di far interagire gli Istituti superiori di musica con le Università, prospettando la possibilità, attraverso specifici accordi che vanno incentivati, di scambi di docenti, di esperienze formative e di ricerca, di organizzazione comune di corsi, di iniziativa unitaria nel territorio per lo sviluppo dell'educazione degli adulti e per la riqualificazione professionale dei docenti, sia della scuola primaria (che i nuovi ordinamenti della scuola elementare utilizzano per la divulgazione della educazione musicale), sia di quelli che svolgono la loro esperienza formativa nelle scuole comunali e popolari di musica. Ma, anche qui, uno degli scogli principali potrebbe essere rappresentato dal modo in cui proponiamo la funzione docente degli insegnanti e il loro collocamento nel complesso sistema educativo musicale. Il Parlamento sta in queste settimane affrontando il tema attraverso la cosiddetta legge sul doppio canale che prevede norme specifiche per il personale docente dei Conservatori; prenderemo atto delle conclusioni di questa proposta di legge, auspicando che essa non contraddica gli obiettivi della riforma dei Conservatori stessi. Ma, detto questo, la questione per il futuro l'abbiamo affrontata così: dal momento che pensiamo ad una prospettiva che qualifichi le nuove istituzioni come strutture di tipo universitario che trattano la formazione nell'ultimo, più caratterizzante segmento qualificativo, rite-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

niamo che le norme per la selezione del personale a questo livello debbano essere quelle che regolano, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il reclutamento del personale docente di tipo universitario.

Nello stesso tempo abbiamo ipotizzato per l'universo degli insegnanti, che l'ignavia ministeriale ha costretto da troppi anni in una situazione di grave precarietà, modalità che dovrebbero permettere l'accesso ai ruoli nelle diverse graduatorie che saranno predisposte per soddisfare le esigenze delle strutture di interesse musicale (l'auspicio sarebbe una loro utilizzazione anche per le ore di educazione musicale, nelle elementari e medie inferiori, ma ci accontenteremo di fare un passo alla volta).

È solo ricorrendo a criteri di giustizia, trasparenza, professionalità che si può dare una risposta a determinate richieste ed attese e non mantenendoci nella logica dello scambio ineguale che, promettendo soluzioni in una prospettiva incerta, lascia nel frattempo le cose nella situazione di disagio offensivo che tutti conoscono. La oggettività nella scelta dei criteri e l'assenza di discrezionalità e la accertata professionalità, impediranno, di più, le forzature e le ingiustizie che si sono verificate nel recente passato, mentre solleciteranno i migliori docenti a rimanere o a tornare all'insegnamento. La flessibilità nella organizzazione modulare della attività formativa, il suo carattere aperto, infine, faciliteranno forme di integrazione, di scambio di esperienze con istituzioni culturali e professionali e di altri Paesi, dando agli Istituti superiori quella configurazione, richiesta dai prossimi appuntamenti internazionali, di strumento e veicolo di promozione che è parte essenziale del nostro disegno di legge.

Onorevoli Senatori, ci sembra di aver proposto alla vostra attenzione tutti i nodi della nostra proposta e attendiamo dal dibattito un apporto critico costruttivo su questi e sugli altri aspetti che la caratterizzano. Innanzitutto sul carattere di legge delega che abbiamo attribuito alla nostra proposta (articoli 4, 5, 6 e 9) e sulla riforma dei programmi (articolo 10). Per quanto attiene agli oneri finanziari che il riordino degli studi musicali, così come noi l'abbiamo pensato, comporterà per il bilancio dello Stato, sappiamo che saranno non pochi coloro che, di fronte ad una nuova spesa inerente a questo settore, richiameranno il fatto che siamo in tempi di tagli alla spesa pubblica. Noi abbiamo contestato questo giudizio perchè abbiamo sottolineato che, per paradosso, la riforma degli studi musicali, dentro la nostra impostazione, riordina e razionalizza una spesa cospicua che le famiglie e tante istituzioni e associazioni affrontano ogni anno per far conseguire obiettivi educativi di cui dovrebbe farsi carico la scuola italiana. Nella nuova situazione, anzi, la finalizzazione della spesa nel campo degli studi musicali permetterebbe a ciascuna istituzione di svolgere al meglio il proprio ruolo, evitando sovrapposizioni o dispersioni di risorse. Ma, di più, la spesa aggiuntiva da prevedersi nel bilancio dello Stato che permetterà al nostro sistema di elevarsi e di qualificarsi al livello della offerta educativa musicale europea dovrebbe essere considerata un obbligo per un Paese civile, oltre che una necessità, se sono vere e fondate le argomentazioni che abbiamo esposto quando abbiamo sollecitato un intervento dello Stato in funzione di una perequazione e di una riorganizzazione del settore in modo da renderlo competitivo a livello europeo.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****L'ORDINAMENTO DEGLI STUDI
MUSICALI****Art. 1.***(Finalità della legge)*

1. La Repubblica considera l'educazione e l'istruzione musicali quali parti costitutive della formazione culturale globale dell'individuo e risorse per elevare la coscienza civica e la capacità di orientamento culturale del cittadino anche al fine di incentivare la formazione professionale nel settore musicale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle scuole statali di ogni ordine e grado è assicurata l'educazione musicale, per garantire a tutti gli studenti una adeguata e generale acquisizione dei contenuti del fatto musicale. L'insegnamento della educazione musicale, già previsto, in forme adeguate all'età degli alunni, dagli orientamenti educativi della scuola materna e nei programmi didattici della elementare e media, è esteso al primo biennio della scuola secondaria superiore.

3. Nelle scuole all'interno delle quali sia costituito l'indirizzo apposito, è impartita l'istruzione musicale, intesa come formazione specialistica che si svolge nell'ambito delle scuole di formazione generale, sia nei suoi momenti propedeutici sia in quelli professionalizzanti, al fine di consentire un precoce inizio delle pratiche strumentali che comprendano anche quelle legate alla riproduzione tecnica dei suoni e il conseguimento di una articolata gamma di professionalità musicali.

Art. 2.

(Struttura complessiva)

1. L'istruzione musicale specifica si realizza:

a) nella fascia della scuola elementare e secondaria inferiore ad indirizzo musicale;

b) nella scuola secondaria superiore a indirizzo musicale;

c) a livello universitario nell'Istituto superiore di musica.

2. Gli articoli seguenti, nel definire la struttura e i contenuti del suddetto ordinamento, stabiliscono le modalità e i tempi per il superamento dei Conservatori di musica e per la cessazione delle sperimentazioni riguardanti i licei musicali e le scuole medie ad indirizzo musicale.

Art. 3.

(Programmazione nazionale degli interventi di sostegno all'istruzione musicale)

1. Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituita, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione nazionale per l'istruzione musicale composta da:

a) tre rappresentanti dei Conservatori con licei e scuole medie annesse;

b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome;

c) tre rappresentanti designati dagli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE);

d) un rappresentante designato dal Consiglio universitario nazionale (CUN).

2. La Commissione nazionale per l'istruzione musicale svolge funzioni di ausilio e di proposta:

a) in relazione alla definizione dei contenuti dei decreti delegati di cui agli articoli 4, 5 e 6;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) in ordine alla ridefinizione e all'aggiornamento dei programmi di istruzione musicale svolti nelle scuole o negli Istituti di ogni ordine e grado, secondo quanto specificato nell'articolo 10;

c) in ordine alla programmazione delle sedi degli Istituti superiori di musica prevista nell'articolo 6;

d) per definire accordi di scambio culturale e di promozione di esperienze scolastiche nel settore della musica con altri Paesi.

Art. 4.

(Fascia elementare e media)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente l'ordinamento degli studi musicali a carattere propedeutico e orientativo riguardanti il quarto e il quinto anno della scuola elementare e l'intero corso di scuola secondaria di primo grado.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà stabilire:

a) le procedure per l'individuazione in ogni distretto di almeno un circolo didattico e di una scuola secondaria di primo grado che per l'ubicazione e per la sussistenza di locali idonei possano attivare corsi e sezioni ad orientamento musicale, rispettivamente biennali e triennali, e successivamente specializzarsi in tale indirizzo;

b) le modalità per l'istituzione delle suddette sezioni o scuole a indirizzo musicale;

c) l'intera gamma dei corsi strumentali attivabili nel biennio e nel triennio e le linee generali dei programmi dei corsi di cultura musicale e di educazione musicale e dei corsi strumentali delle sezioni elementari e medie, che dovranno essere al massimo individualizzati per consentire, partendo da livelli attitudinali diversi, il conseguimento di un omogeneo grado di maturazione musicale ed una adeguata tecnica musicale;

d) il quadro settimanale delle lezioni che, per i corsi del biennio elementare, non

potrà superare le quattro ore settimanali di cui non meno di due dedicate allo strumento musicale, e che, per la scuola media, dovrà corrispondere a quello in vigore nelle scuole medie attualmente annesse ai Conservatori;

e) la costituzione in autonome scuole medie a indirizzo musicale delle scuole medie attualmente annesse ai Conservatori e operanti fino all'esaurimento dell'ultimo corso triennale, e la conseguente definizione dei loro organi collegiali e delle modalità di reclutamento dei docenti di strumento musicale eventualmente necessari dopo l'espletamento delle necessarie opzioni da parte dei docenti in servizio nei Conservatori;

f) le modalità di reclutamento dei docenti di teoria musicale e di strumento e di tecniche della riproduzione del suono che, a regime, dovranno avere una formazione professionale e didattica di tipo universitario conseguita negli Istituti superiori di musica e che nella fase transitoria potranno essere docenti di ruolo dei Conservatori, o aspiranti all'incarico, in possesso di adeguate caratteristiche professionali inclusi in apposite graduatorie provinciali. Nella fase transitoria dovrà essere generalizzato in tutti i Conservatori l'insegnamento della didattica musicale;

g) le modalità di conferimento, al termine degli studi elementari, di un giudizio di orientamento da parte degli insegnanti delle materie musicali;

h) le modalità di valutazione, contestuale all'esame di licenza media, dell'esame di strumento e di cultura musicale;

i) le forme di coordinamento unitario di tipo organizzativo e didattico, a partire dall'unicità dei docenti, dei corsi musicali operanti nel biennio elementare e nel triennio medio;

l) la fornitura di adeguate attrezzature e la previsione di stanziamenti specifici nel bilancio dei rispettivi consigli di circolo o di istituto;

m) il numero massimo di alunni per classe ad indirizzo musicale, che nella scuola media non dovrà superare i sedici studenti.

Art. 5.

(Fascia secondaria superiore)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'ordinamento della scuola secondaria superiore ad indirizzo musicale di durata quinquennale e finalizzata alla formazione culturale generale e a quella specifica di carattere professionale.

2. Le norme delegate dovranno stabilire:

a) le procedure per l'individuazione, in ogni provincia, di almeno una scuola secondaria superiore che per l'ubicazione e per la sussistenza di locali idonei possa attivare una o più sezioni di indirizzo musicale, oppure specializzarsi in tale indirizzo;

b) le modalità per l'istituzione delle sezioni o degli Istituti a indirizzo musicale;

c) la costituzione in autonomi Istituti secondari superiori a indirizzo musicale dei licei musicali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino attivati con carattere sperimentale presso i Conservatori;

d) la costituzione in autonomi Istituti secondari superiori a indirizzo musicale di quei Conservatori di musica o delle loro eventuali sezioni staccate che non saranno indicati, ai sensi dell'articolo 6, quali sedi di Istituti superiori di musica. Allo stesso scopo sarà prevista la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e di quegli Istituti musicali, istituiti dai comuni o dalle minoranze linguistiche e in possesso di adeguati requisiti culturali, che ne facciano domanda. Le norme delegate definiranno le modalità di trasferimento allo Stato dei relativi beni immobiliari e patrimoniali e di inquadramento del personale nei ruoli statali secondo criteri analoghi a quelli adottati per il personale in servizio nei Conservatori;

e) le modalità di cessazione del funzionamento dei Conservatori di musica e di esaurimento dei corsi di studio in svolgimento alla data di entrata in vigore delle

norme delegate. Saranno inoltre stabilite le modalità relative al trasferimento, alle istituzioni previste dal nuovo ordinamento, del patrimonio edilizio, strutturale e librario dei Conservatori;

f) l'autonomia amministrativa, didattica e organizzativa e la personalità giuridica dei licei musicali e la facoltà loro concessa, all'interno di tale quadro normativo, di attivare convenzioni con le regioni e con gli enti locali per l'organizzazione di corsi di formazione professionale, anche a carattere post-secondario, volti a completare la preparazione professionale degli studenti in determinati settori dell'attività musicale;

g) il piano di studi del biennio che, accanto alle materie comuni alle corrispondenti classi della scuola secondaria superiore, preveda un'area di indirizzo musicale costituita dalle seguenti discipline, volte a realizzare uno studio organico della musica e a favorire una attività musicale di insieme:

- 1) discipline strumentali;
- 2) discipline vocali (canto solistico e canto per cantanti di coro);
- 3) discipline teorico compositive (teoria e analisi, storia della musica, istituzione di contrappunto e armonia);
- 4) discipline musicali di base (canto corale, esercitazioni orchestrali, canto da camera);
- 5) discipline legate alla riproduzione tecnica del suono;

h) il piano di studi del triennio, che dovrà prevedere un progressivo restringimento degli insegnamenti dell'area comune non musicale e il contestuale allargamento di quelli appartenenti all'area musicale. L'unicità dell'insegnante di strumento dovrà essere garantita per tutto il ciclo della scuola secondaria superiore;

i) lo svolgimento, al termine del triennio, di un esame di Stato di maturità musicale. Le prove strumentali saranno parte integrante del voto complessivo di maturità. Il titolo di studio rilasciato sarà fra l'altro abilitante per l'accesso ai concorsi per l'inserimento nelle orchestre;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l) il quadro settimanale delle lezioni, che per il triennio non dovrà superare le trentacinque ore settimanali;

m) l'inquadramento, in appositi ruoli ad esaurimento, del personale docente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con la garanzia di mantenimento dei diritti acquisiti circa lo stato giuridico e il trattamento economico sia nel caso che il relativo personale venga utilizzato per l'insegnamento nella scuola secondaria superiore a indirizzo musicale, sia nel caso che venga utilizzato per l'insegnamento in materie affini. Nei riguardi del personale non docente dovranno essere previste le modalità di inquadramento nei ruoli delle istituzioni scolastiche che sostituiranno i rispettivi Conservatori di musica;

n) le modalità di svolgimento dei concorsi per titoli ed esami, necessari al reclutamento dei direttori dei licei musicali;

o) le modalità di ammissione degli studenti provenienti dalle scuole medie a indirizzo musicale e di valutazione e selezione di quelli provenienti da corsi di studio non musicali, per un opportuno riconoscimento dei crediti formativi;

p) la garanzia, per i docenti in servizio nei Conservatori di musica in qualità di supplenti alla data di entrata in vigore della presente legge, del mantenimento in servizio e del trattamento economico in godimento fino all'immissione in ruolo, da attuarsi mediante apposite graduatorie nazionali, nei posti di scuola media ad indirizzo musicale o di liceo musicale dichiarati affini alle materie attualmente insegnate.

Art. 6.

(L'Istituto superiore di musica)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente valore di legge ordinaria per l'istituzione e l'ordinamento degli Istituti superiori di musica, volti a garantire lo sviluppo della ricerca e della

cultura in campo musicale e una più elevata specializzazione professionale.

2. Le norme delegate dovranno stabilire:

a) un piano decennale per la realizzazione di un insediamento territoriale degli Istituti superiori di musica che, tenendo conto inizialmente delle tradizioni storiche locali, dell'esistenza di teatri lirici o di istituzioni sinfoniche e di biblioteche specializzate, preveda successivamente l'istituzione dei suddetti Istituti in forme altamente qualificate nelle varie aree geografiche del Paese;

b) le modalità per l'istituzione, mediante appositi decreti del Presidente della Repubblica, degli Istituti superiori di cui al presente articolo, a cui dovrà essere assegnata la personalità giuridica e l'autonomia amministrativa, didattica e organizzativa;

c) la determinazione dell'ordinamento didattico dei corsi che dovranno essere svolti presso gli Istituti superiori di musica. Le norme delegate dovranno altresì prevedere gli organici e le procedure relative al reclutamento dei docenti di tali insegnamenti e dovranno inoltre stabilire che nella prima applicazione della presente legge tali modalità dovranno di norma essere attuate mediante graduatorie nazionali in cui, a seconda dei titoli culturali, didattici, professionali e artistici di rilevanza internazionale, potranno essere inclusi a domanda i docenti già in servizio nei Conservatori di musica quali titolari di corsi o di materie di insegnamento dichiarati affini con apposito decreto ministeriale;

d) la determinazione degli insegnamenti compresi nei piani di studio la cui frequenza potrà realizzarsi presso le Università e le modalità per la definizione delle convenzioni stipulate a tale scopo tra gli Istituti superiori e le Università;

e) il piano di studi che, a seconda delle discipline, potrà essere biennale, triennale o quadriennale per il conseguimento di titoli di studio di I, II o III livello universitario rilasciati dall'Istituto superiore. L'ordinamento dovrà prevedere una stretta interrelazione tra diverse aree disciplinari, con la formazione di piani di studio integrati, finalizzati - attraverso la diversa incidenza

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle singole aree disciplinari nel complesso dell'*iter* formativo - al conseguimento di figure professionali differenziate. Tali aree disciplinari vengono indicate nel modo seguente:

1) discipline musicali esecutivo-interpretative: composizione, strumento, canto;

2) discipline pedagogiche, psicologiche e didattiche;

3) discipline musicologiche, teoriche e storiche;

4) discipline giuridiche, amministrative e organizzative, riferite al mondo della produzione musicale;

5) discipline tecniche legate alla riproduzione dei suoni;

f) lo stato giuridico ed economico dei docenti degli Istituti superiori, sulla base di quanto già definito per i professori associati delle Università;

g) l'organico, lo stato giuridico ed economico, le modalità di reclutamento del personale dirigenziale, amministrativo, tecnico ed ausiliario, nonché, in prima applicazione, le norme per l'inquadramento a domanda del corrispondente personale in servizio nei Conservatori sedi di Istituto superiore musicale;

h) le modalità di trasmissione agli Istituti superiori di musica del patrimonio edilizio, strutturale e librario dei Conservatori di musica indicati come sede degli stessi;

i) gli organi di governo degli Istituti e dei corsi di diploma in cui dovrà essere garantita la presenza dei docenti, degli studenti e una rappresentanza dell'Università sede dei corsi convenzionati;

l) gli obblighi di tempo pieno e le compatibilità con le prestazioni di attività professionali, nonché l'utilizzazione di personale a contratto, anche di nazionalità diversa da quella italiana. La normativa relativa ai contratti dovrà essere estesa nelle forme opportune anche agli altri ordini scolastici;

m) l'assunzione, da parte dei direttori di ruolo dei Conservatori indicati come sedi di Istituti superiori di musica nella fase di prima applicazione della presente legge,

della carica di direttore del corrispondente Istituto superiore con un trattamento giuridico ed economico equivalente a quello dei professori universitari ordinari.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere del CUN, inserisce con proprio decreto i titoli di studio di cui alla lettera e) del comma 2 nella tabella nazionale degli ordinamenti didattici universitari.

Art. 7.

(Rapporto tra istruzione musicale ed educazione permanente)

1. Per la promozione e lo sviluppo della cultura musicale e della educazione permanente gli Istituti scolastici ad indirizzo musicale e gli Istituti superiori di musica possono organizzare iniziative nelle realtà territoriali di propria competenza in accordo con gli enti locali, le scuole popolari e comunali di musica, l'associazionismo culturale.

2. Le regioni e gli enti locali favoriscono, attraverso apposite azioni di coordinamento, le iniziative programmatiche comuni, prevedendo risorse finanziarie, strutture e servizi a ciò finalizzati.

Art. 8.

(Norme sull'aggiornamento e la riqualificazione professionale)

1. Gli IRRSAE, d'intesa con gli Istituti superiori di musica e le Università, adottano iniziative di aggiornamento e di riqualificazione professionale del personale docente responsabile delle attività di educazione musicale e dei corsi di istruzione musicale nella fascia elementare e media e nella fascia secondaria superiore. Le iniziative di aggiornamento, in accordo con gli enti locali e le istituzioni culturali interessate, possono essere estese al personale operante all'interno delle strutture di educazione permanente.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

(Norme sulla delega)

1. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui agli articoli 4, 5 e 6, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto di rispettiva competenza, nominano tre distinte commissioni composte da direttori e da docenti, da esperti di chiara fama del settore e da funzionari ministeriali; per la formulazione dei relativi schemi di decreto acquisiscono i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) e, limitatamente a quello di cui tratta l'articolo 6, anche del CUN.

2. Entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'esercizio della delega, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasmettono gli schemi di decreto alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, affinché le Commissioni parlamentari permanenti della Camera e del Senato competenti per materia esprimono, entro trenta giorni dalla suddetta scadenza, i rispettivi pareri.

Art. 10.

(Definizione dei programmi di insegnamento)

1. Una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per due terzi composta da direttori e docenti dei Conservatori di musica, formula:

a) per gli Istituti superiori di musica, gli obiettivi formativi e professionalizzanti e le linee programmatiche degli insegnamen-

ti di cui alla lettera *d*), comma 2, dell'articolo 6;

b) per i licei musicali:

1) una organica riclassificazione dei corsi strumentali e la conseguente revisione dei relativi programmi di studio;

2) i programmi concernenti le altre materie dell'area di indirizzo di cultura musicale;

c) per la fascia elementare e media, la commissione, integrata da docenti della materia in servizio presso le scuole medie ad indirizzo musicale, definisce:

1) i nuovi programmi di educazione musicale delle scuole medie di indirizzo;

2) gli altri programmi di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 3.

2. Gli obiettivi formativi e professionalizzanti e le linee programmatiche di cui alla lettera *a*) del comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. I programmi di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 sono emanati con specifici decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

4. Le commissioni di cui al comma 1 dovranno essere nominate ed iniziare i propri lavori non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nella fase iniziale, precedente l'emanazione dei decreti legislativi, esse possono formulare proposte, relativamente alle materie di loro competenza, alle commissioni di cui all'articolo 9.

6. I decreti del Presidente della Repubblica di cui ai commi 2 e 3 debbono essere emanati non oltre novanta giorni dalla pubblicazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere relativo all'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994,

si provvede mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

2. Negli anni successivi al 1994 gli stanziamenti relativi all'attuazione del piano decennale di cui all'articolo 6 saranno determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *d*), dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

